



COMUNE DI GALATINA

(Provincia di Lecce)

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*" - il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Galatina partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1. CENTRO SALENTO AMBIENTE s.p.a. con una quota del 51%;**
- 2. FIERA DI GALATINA E DEL SALENTO s.p.a. in liquidazione,** con una quota pari al 24,68% del capitale sociale.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società CENTRO SALENTO AMBIENTE S.P.A.

La Centro Salento Ambiente S.p.A. è di proprietà del Comune di Galatina per il 51%.

La Società è stata costituita il 18 febbraio 2000 con atto rogato dal notaio Vincenzo Tavassi (rep. N.11.162 Raccolta N. 2.072).

Il contratto per il servizio di Gestione Rifiuti e Igiene Ambientale è stato stipulato per rogito del Segretario Generale del Comune di Galatina repertorio n° 962 del 28 marzo 2000 con lo scopo, previsto dalla legge, di regolamentare la gestione dei servizi fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Galatina e la Centro Salento Ambiente Spa al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

La durata del contratto era fissata originariamente in anni 9 (nove) a decorrere dalla data di avvio del servizio e risulta tuttora in proroga.

Successivamente è stato stipulato il contratto di Servizio per rogito del Segretario Generale di Galatina repertorio N. 1.026 del 26 novembre 2001 per l'affidamento alla Centro Salento Ambienta SpA della gestione dei parcheggi.

La gestione ha per oggetto attualmente i seguenti servizi: servizi di spazzamento strade, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati (inclusa la raccolta differenziata), servizi annessi, e parcheggi a raso già disciplinati nei predetti contratti di servizio.

La durata del contratto era fissata originariamente in anni nove a decorrere dalla data di avvio del servizio e risulta tuttora in proroga.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

INDIRIZZI DI RAZIONALIZZAZIONE:

In data 24.12.2012, con atto notaio Maria Stellaci rep. 23908, anche sulla scorta delle valutazioni condotte circa il rispetto dei principi contenuti nel D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, è intervenuta la modifica statutaria che ha, tra le altre, prorogato la durata della società stessa al 31.12.2015.

Nella medesima circostanza sono state altresì adottate ulteriori modifiche che di seguito si passa a descrivere:

- ridimensionamento dell'oggetto sociale, attraverso la obbligatoria espunzione di tutte le attività non connesse e/o corrispondenti all'espletamento di un servizio pubblico;
- ridimensionamento delle clausole che prevedono l'apertura della compagine societaria a partners diversi rispetto ai soci fondatori;
- conseguentemente, eliminazione delle previsioni circa la cessione delle quote da parte dei soggetti privati ad altri soggetti prima della scadenza contrattuale;
- riduzione del numero dei componenti del CdA al fine di rispondere ad esigenze di contenimento della spesa;
- adeguamento delle norme statutarie alla normativa sulla parità di genere;
- revisione di alcune clausole esistenti;
- estensione della durata societaria sino al 31/12/2015.

È intenzione dell'amministrazione comunale proseguire la partecipazione nella società partecipata sino alla data di naturale scadenza della medesima stabilita per il 31.12.2015.

In considerazione della significativa quota di partecipazione nella società partecipata, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

- Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente: cod. 38.11.00
- Numero degli amministratori: 3 (di cui n° 2, tra cui il Presidente, rappresentanti del Comune di Galatina);
- Trattamento economico percepito dagli amministratori: determinato con deliberazione dell'assemblea dei soci della Centro Salento Ambiente SpA del 25 luglio 2013 nella seguente misura: €/anno 20.000,00 per il Presidente, €/anno 10.000,00 per ciascun consigliere di amministrazione
- Numero di direttori: 1
- Numero di dipendenti: 75 (dei quali 36 a tempo parziale)

Dati di esercizio:

| Risultato d'esercizio | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 2011 | 2012 | 2013 |
| +77.012,00 euro | + 227.072,00 euro | -101.441,00 euro |

| Fatturato | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.470.071,00 euro | 3.524.190,00 euro | 3.729.083,00 euro |

Bilanci d'esercizio in sintesi di Centro Salento Ambiente Spa:

Stato patrimoniale

| Stato Patrimoniale | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Attivo | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Immobilizzazioni | 1.077.390 | 1.052.396 | 1.134.874 |
| C) Attivo circolante | 4.631.587 | 5.119.028 | 5.891.202 |
| D) Ratei e risconti | 30.218 | 33.351 | 28.911 |
| Totale Attivo | 5.739.195 | 6.204.775 | 7.054.987 |

| Passivo | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| A) Patrimonio netto | 427.464 | 654.537 | 553.098 |
| B) Fondi per rischi ed oneri | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| C) Trattamento di fine rapporto | 527.199 | 602.423 | 709.000 |
| D) Debiti | 4.754.277 | 4.906.711 | 5.688.150 |
| E) Ratei e Risconti | 255 | 1.104 | 54.739 |
| Totale passivo | 5.739.195 | 6.204.775 | 7.054.987 |

Bilanci d'esercizio in sintesi di Centro Salento Ambiente SpA:

Conto Economico

| Conto Economico | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
| A) Valore della produzione | 3.530.409 | 3.560.576 | 3.801.644 |
| B) Costi di produzione (di cui relativi al personale dipendente) | -3.392.250 (2.186.879) | -3.306.288 (2.139.063) | -3.771.795 (2.316.955) |
| Differenza | 138.159 | 254.288 | 29.849 |
| C) Proventi e oneri finanziari | -15.432 | -20.056 | +7.467 |
| D) Rettifiche valore attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Proventi ed oneri straordinari | 165.119 | 130.631 | -6.287 |
| Risultato prima della imposte | 287.846 | 364.863 | 31.029 |
| Imposte | -210.834 | -137.791 | -132.470 |
| Risultato d'esercizio | 77.012 | 227.072 | -101.441 |

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

2. FIERA DI GALATINA E DEL SALENTO S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE

Il Comune di Galatina ha una partecipazione azionaria nella Società Fiera di Galatina e del Salento S.p.a. - in liquidazione, pari di n. 384 azioni su 1.556, pari al 24,68% del capitale sociale.

ANAGRAFICA SOCIETA'

Società: **Fiera di Galatina e del Salento S.p.a.- in liquidazione**
Indirizzo Sede Legale: **Via Ippolito de Maria-Quartiere Fieristico**
73013 GALATINA (LE)
Indirizzo PEC: **fierasalentospa@legalmail.it**
Numero REA: **LE - 216049**
Partita IVA: **03323360754**
Settore Attività: **ATECO 82.30.00**
Oneri a carico della P.A.: **zero**
Eventuali rappresentanti della PA al governo della società: **nessuno**
Eventuali dipendenti pubblici al servizio(art. 3 decreto 25.1.2015): **nessuno**

La Società è stata costituita il 15 dicembre del 1998, dal 14/06/2012 è in liquidazione ordinaria. Tale circostanza si ritiene renda ultronea ogni valutazione circa ogni ipotesi di razionalizzazione.

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto pari al 24,68%, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero dei liquidatori: 1

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: nessuno;

Dati:

| Risultato d'esercizio | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 2011 | 2012 | 2013 |
| - 622.660,00 euro | - 502.047,00 euro | - 17.392,00 euro |

| Fatturato | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 365.689,00 euro | 13.190,00 euro | 12.260,00 euro |

Bilanci d'esercizio in sintesi di Fiera di Galatina e del Salento S.p.a. - in liquidazione:

Stato patrimoniale

| Stato Patrimoniale | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Attivo | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 10.718 | 10.718 | 10.718 |
| B) Immobilizzazioni | 776.266 | 51.985 | 51.985 |
| C) Attivo circolante | 449.996 | 501.119 | 442.802 |
| D) Ratei e risconti | 6095 | 0 | 1 |
| Totale Attivo | 1.243.075 | 563.822 | 505.506 |

| Passivo | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto | - 254.140 | - 913.315 | - 883.268 |
| B) Fondi per rischi ed oneri | 0,00 | 173.652 | 173.652 |
| C) Trattamento di fine rapporto | 20.462 | 20.085 | 0 |
| D) Debiti | 1.259.729 | 1.283.400 | 1.201.780 |
| E) Ratei e Risconti | 217.024 | 0 | 13.342 |
| Totale passivo | 1.243.075 | 563.822 | 505.506 |

Bilanci d'esercizio in sintesi di Fiera di Galatina e del Salento S.p.a. - in liquidazione: :
Conto Economico

| Conto Economico | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | 365.689 | 13.190 | 12.260 |
| B) Costi di produzione | - 963.737 | - 503.256 | - 62.395 |
| Differenza | - 598.048 | - 490.066 | - 50.135 |
| C) Proventi e oneri finanziari | - 24.611 | - 216 | - 1943 |
| D) Rettifiche valore attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Proventi ed oneri straordinari | 1 | - 11.765 | 34.686 |
| Risultato prima della imposte | - 622.660 | - 502.047 | - 17.392 |
| Imposte | 0 | 0 | 0 |
| Risultato d'esercizio | - 622.660 | - 502.047 | - 17.392 |

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;